

Articolo	Note di commento
<p>Art.1 –Modifiche al codice penale</p> <p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente: «Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.</p> <p><i>Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.</i></p> <p>Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. <i>In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;</i></p> <p>b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente: «Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. <i>Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».</i></p> <p>Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. <i>In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;</i></p> <p><i>«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;</i></p>	<p>Con l'art.1 si prevede che lo straniero od il cittadino della UE ,oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, venga espulso o allontanato dal giudice a seguito di condanna per reati comportanti la reclusione superiore a due anni (precedentemente la reclusione doveva superare dieci anni) o qualora colpito da misure restrittive della liberta' personale per i reati connessi al titolo I (delitti contro lo Stato).</p> <p>Che trasgredisce all'ordine di espulsione o allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni e l'arresto diventa obbligatorio anche fuori dalla flagranza, procedendo con rito direttissimo davanti al giudice.</p> <p>Aggravate le pene per chiunque intenzionalmente attesta o dichiara falsamente ad un pubblico ufficiale la propria identità,lo stato od altre qualità proprie o di altre persone (reclusione da 1 a 6 anni). Medesima pena a chi impedisce la propria od altrui identificazione alterando parti del corpo utili all'accertamento dell'identità.</p> <p>In entrambi i casi si potrà procedere all'arresto immediato</p> <p>L'omicidio volontario contro un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, ovvero ufficiale od agente di pubblica sicurezza nello svolgimento del proprio servizio viene punita con l'ergastolo.</p> <p>Aggravate le pene nel codice penale per coloro che guidando veicoli in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti causando la morte (art.589 cp) o lesioni gravi o gravissime (art.590 cp) di persone.</p> <p>Prevista la circostanza aggravante (art.61 cp) per lo straniero che illegalmente trovandosi nel territorio italiano commette un reato (pena aumentata fino ad 1/3)</p>

<p>2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;</p> <p>3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».</p> <p>4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniera,»;</p> <p>5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniera».</p> <p>b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente: «Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;</p> <p>b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente: «Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;</p> <p>b-quinqies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente: «Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»</p> <p>«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».</p> <p>c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;</p> <p>2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:</p>	
--	--

<p>«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;</p> <p>3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;</p> <p><i>c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma».</i></p> <p>d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;</p> <p>e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente: «Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;</p> <p>f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. <i>l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.»:</i> «f-bis» <i>all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:</i> «In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.».</p>	
---	--

<p>Art.2- Modifiche al codice di procedura penale</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>«0a) all'articolo 51:</i></p> <p><i>1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;</i></p> <p><i>2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;</i></p> <p><i>Ob) all'articolo 328:</i></p> <p><i>1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;</i></p> <p><i>2) il comma 1-ter e' abrogato;</i></p> <p><i>3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;</i>» .)</p> <p>a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.</i></p> <p><i>3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;</i></p> <p><i>«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».</i></p> <p>b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;</p> <p><i>b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:</i></p> <p><i>"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo</i></p>	<p>L'autorità giudiziaria anche su richiesta dell'organo accertatore (ovvero anche della Polizia Locale) procede alla distruzione di merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse risultino di difficile custodia, ovvero quando la stessa risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza e la salute pubblica.</p> <p>Per i sequestri a carico di ignoti la polizia giudiziaria decorsi tre mesi dal sequestro può procedere autonomamente alla distruzione della merce contraffatta previa comunicazione all'autorità Giudiziaria successivamente ai 15 gg dalla predetta comunicazione.</p>
---	--

<p>495 del codice penale; <i>m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»;</i> c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il <i>trentesimo</i> giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»; d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». <i>Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»;</i> e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»; f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite <i>dalle seguenti</i> «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»; g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»; h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»; i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati; l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato; m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «<i>nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice,».</i>)</p>	
--	--

<p>Art.3- Modifiche al decreto legislativo n°274 del 28 agosto 2000 -Competenze penali del Giudice di Pace.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>	<p>Confermata definitivamente la competenza del tribunale penale per le lesioni gravi e gravissime derivanti da sinistri stradali causate da conducenti in stato d'ebbrezza per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze psicotrope (precedente la norma confliggeva con le competenze penali assegnate dalla legge al giudice di pace)</p>
<p>Art.4.-Modifiche al decreto legislativo n°285 del 20 aprile 1992 -Codice della Strada.</p> <p>1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;</p> <p>b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;</p> <p>«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;</p> <p>c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e</p>	<p>Inasprimento delle sanzioni e dei provvedimenti cautelari per coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (in particolare pene aggravate per tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l e 1,5 g/l). Prevista la confisca del veicolo laddove sia intervenuta sentenza di condanna sia per il superamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.</p> <p>Aggravate le pene per chi non si ferma e presta soccorso in caso d'incidente stradale. Prevista la revoca della patente per coloro che causano un omicidio in stato di ebbrezza per tassi alcolemici superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.</p>

lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

<p>Art.5 –Modifiche al T.U. di cui al decreto legislativo n°286 del 25 luglio 1998 Disciplina dell'immigrazione.</p> <p>1. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'".</p> <p>1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:</p> <p>«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».</p> <p>1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».</p> <p>1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p>	<p>Inasprimento delle sanzioni per il reato di favoreggiamento d'immigrazione clandestina, con la previsione dello specifico reato per coloro che a titolo oneroso ed al fine di trarne un ingiusto profitto, ovvero danno o cedono anche in locazione, un alloggio ad uno straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno (particolare cura dovrà quindi essere prestata dai servizi anagrafici e di polizia locale all'atto della richiesta d'iscrizione anagrafica in considerazione dei nuovi obblighi derivanti dal novellato art. 54 del T.U EE.LL.) viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che lo stesso appartenga a persona risultata estranea ai fatti contestati.</p> <p>L'inasprimento delle sanzioni si determina anche per i datori di lavoro che assumono lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Il reato si trasforma da contravvenzione a delitto.</p>
---	--

Art.6 – Modifiche al T.U. di cui al decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone *preventivamente* il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, *adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento*, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono *preventivamente* comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti *adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino* conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o

La rivisitazione dell'art. 54 del T.U. degli EE.LL. in materia di attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza statale viene rafforzato, seppur in stretto raccordo con il Prefetto e sulla base di specifici atti d'indirizzo del Ministero degli Interni.

Si prevede l'obbligo sostanziale di vigilare il territorio comunale anche per gli aspetti legati all'ordine pubblico ed alla sicurezza con preventiva informazione al Prefetto.

Assicura, al fine di esercitare le funzioni delegate dallo Stato la cooperazione delle polizie locali con le polizie di Stato, nell'ambito delle specifiche direttive impartite dal Ministero dell'Interno.

Per gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco con apposita motivazione adotta specifici atti anche contingibili ed urgenti da comunicare preventivamente al Prefetto per la predisposizione di idonee misure organizzative e logistiche per la concreta attuazione dell'atto sindacale.

Sarà comunque un Decreto del Ministero degli Interni a disciplinare gli ambiti applicativi delle funzioni delegate in materia di ordine pubblico e sicurezza relativamente anche alla definizione di "incolumità pubblica" e "sicurezza urbana".

Qualora l'adozione degli atti in materia di ordine pubblico e sicurezza coinvolgano a vario titolo comuni limitrofi, il Prefetto provvede ad emanare una conferenza inter-istituzionale cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'atto emanato.

Scatta l'obbligo per i Sindaci di segnalare alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o cittadino della UE per eventuali provvedimenti di espulsione o allontanamento.

Resta ferma l'adozione di atti contingibili ed urgenti connessi a ragioni di traffico, inquinamento atmosferico od acustico, nonché per particolari e straordinari fatti legati alla sicurezza urbana, che possono comportare la modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali ed uffici pubblici.

Le ordinanze sindacali adottate nei confronti di determinate persone qualora le stesse non ottemperino a quanto prescritto potranno attivare le conseguenti azioni penali per i reati loro ascritti.

Il Prefetto può comunque disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati dal Sindaco per le funzioni di competenza statale, oltreché in caso d'inerzia da parte di quest'ultimo, intervenire in materia di pubblica sicurezza, vigilanza, tenuta registri stato civile, elettorale, leva e statistica.

Il Sindaco può comunque delegare, previa comunicazione al Prefetto, ai Presidenti del Consiglio Circostrizionale (laddove eletti), od a un consigliere comunale delegato, le funzioni in materia di atti ricadenti nelle materie di ordine

<p>con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.</p> <p>7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.</p> <p>8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.</p> <p>9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.</p> <p>10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.</p> <p>11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.</p> <p>12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.</p>	<p>e sicurezza pubblica nei limiti presente articolo.</p>
<p>Art.6 bis- Modifica all'art. 16 della L. n°689 del 24 novembre 1981 -Modifiche al sistema penale.</p> <p><i>1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».</i></p>	<p>Le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze degli Enti Locali possono derogare al principio della sanzione amministrativa più favorevole (1/3 del massimo o doppio del minimo se più favorevole al contravventore) all'interno dei valori min./max indicati nel provvedimento deliberativo.</p>

<p>Art.7 –Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio</p> <p>1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.</p> <p>2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».</p>	<p>I piani coordinati e di controllo tra Polizia di Stato, Comandi dei CC, e per le specifiche competenze della G.d.F. con le Polizie Municipali, attuati sulla base delle direttive annuali del Ministero dell'Interno, vengono estesi anche ai Corpi di Polizia Provinciale ed ai Comuni di minori dimensioni demografiche (previsti nella legge di riferimento l'istituzione di presidi mobili territoriali, potenziamento dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico con l'ausilio di tecnologie). L'attivazione dei piani è disposta previa intesa con il Sindaco o il Presidente della Provincia interessati.</p> <p>Entro tre mesi un Decreto del Ministero degli Interni disciplinerà gli aspetti operativi tra le Polizie Locali e le Polizie di Stato in attuazione dei suddetti piani coordinati.</p>
<p>Art.7 bis- Concorso delle FF.AA. nel controllo del territorio.</p> <p>1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.</p> <p>2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari</p> <p>3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire</p>	<p>Per esigenze eccezionali finalizzate alla prevenzione del crimine, potrà essere autorizzato un piano d'impiego per il personale delle FF.AA. non superiore alle 3.000 unità (preferibilmente Carabinieri impiegati nei servizi militari) per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta a disposizione dei Prefetti delle Province delle Aree metropolitane o comunque densamente abitate.</p> <p>Il personale sarà impiegato nei servizi di vigilanza a siti sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia. Il piano d'impiego delle FF.AA. è adottato con Decreto del Ministero degli Interni. Nello svolgimento di tali funzioni il personale delle FF.AA. non appartenente ai Carabinieri acquisisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, procedendo immediatamente all'identificazione e perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto nei casi specificatamente previsti (attività di prevenzione e rilevata la necessità ed urgenza al fine di accertare il possesso o la presenza di armi, esplosivi, strumenti di effrazione su persone od a bordo di veicoli il cui atteggiamento o riscontro, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e tempo, non appaiono giustificabili nello specifico contesto). Per il completamento delle operazione di polizia giudiziaria il personale delle FF.AA. si avvarrà dei più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o Carabinieri.</p>

<p>comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	
<p>Art.8- Accesso della polizia municipale al CED del Ministero degli Interni</p> <p>1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a</p>	<p>Si aprono le banche dati del CED del Ministero degli Interni per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale addetto ai servizi di Polizia Stradale; l'accesso alla banca dati avverrà oltre che per i veicoli rubati anche per i documenti d'identità smarriti o sottratti furtivamente. Inoltre il personale che riveste la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza ai sensi della Legge Quadro n°65/86, potrà accedere alla banca dati relativa al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza potrà inserire acquisiti autonomamente i dati relativi ai veicoli e documenti d'identità rubati o smarriti. I collegamenti telematici per la compiuta</p>

<p>quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.». 1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.</p>	<p>attivazione di quanto previsto nel presente articolo, potranno essere assicurati anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI . Le modalità verranno disciplinate con apposito Decreto del Ministero degli Interni.</p>
<p>Art.9 – Centri d'identificazione ed espulsione 1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.</p>	<p>Cambia la terminologia dei centri di permanenza temporanea destinati ai cittadini extracomunitari in violazione alle norme sulla permanenza in Italia, assumendo la terminologia di “centro d'identificazione ed espulsione”</p>
<p>Art.13- Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p>Le legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. (il decreto legge n°92 del 23 maggio 2008 per la parte non modificata dalla presente legge è entrato in vigore il 27 maggio 2008) ovvero il 26 luglio 2008.</p>